

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT e SOLIDARIETÀ	
tel + 39 040 3773430 fax + 39 040 3773416	cultura@regione.fvg.it; cultura@centregione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Servizio attività ricreative e sportive

L.R. 3 aprile 2003, n.8, art.18 e L.R. 9 dicembre 2015, n.32, art. 24 - Approvazione del “Piano di riparto dei fondi stanziati per l’anno 2016 per l’organizzazione di attività e manifestazioni a favore della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Prenotazione fondi.

Il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 “Testo unico in materia di sport” come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32, ed in particolare l’articolo 18 della stessa, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive, per l’acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità e disagio;

Visto l’articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2015, n.32, recante “Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8”, il quale stabilisce che, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale 32/2015, per la concessione dei contributi a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 18 della legge regionale 8/2003 nel testo vigente al 31 dicembre 2015;

Stante che il regolamento di cui all’articolo 29 della legge regionale 8/2003, così come modificata, non è entrato in vigore e pertanto per gli interventi di cui all’articolo 18 della predetta legge regionale 8/2003 come modificata, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 18 della legge regionale 8/2003 nel testo vigente al 31 dicembre 2015, nonché le disposizioni regolamentari ex D.P.Reg 287/2010, come modificato con D.P.Reg 75/2013;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 “Legge di stabilità 2016”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 concernente “Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016”;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Visto il bilancio gestionale 2016 approvato con D.G.R. n. 2646 dd. 29 dicembre 2015 e successive variazioni;

Preso atto che nel capitolo di spesa 6041 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 è previsto lo stanziamento di euro 150.000,00 per l'assegnazione dei contributi ai soggetti individuati dalla legge regionale incentivante per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore della pratica sportiva di soggetti con disabilità;

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2016, sono pervenute, al Servizio attività sportive, n. 29 domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive, presentate ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale n. 8/2003, in ordine alle quali il Servizio medesimo ha svolto il relativo esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, nonché alla verifica delle corrispondenti previsioni di spesa suscettibili di ammissione a finanziamento;

Rilevato che a seguito dell'esame istruttorio 2 domande risultano inammissibili;

Evidenziato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, il Servizio attività sportive ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti che hanno presentato le summenzionate domande i motivi ostativi all'accoglimento delle medesime;

Preso atto che a seguito dell'esame istruttorio risultano ammissibili a contributo 27 domande;

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.Reg. n. 287/2010, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono, rispettivamente, i criteri di valutazione delle domande di contributo e le modalità di determinazione della graduatoria delle iniziative proposte;

Visto l'articolo 22, comma 2, del D.P.Reg. n. 287/2010, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale in sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), il Servizio si avvale delle attestazioni fornite dal Comitato Italiano Paralimpico F.V.G.;

Preso atto che con nota prot. n. 107 di data 9.5.2016, integrata con successiva comunicazione di data 6 giugno 2016, il Comitato Italiano Paralimpico F.V.G. ha trasmesso, in apposita tabella allegata alla nota medesima, le attestazioni di cui all'articolo 22, comma 2, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, attestazioni necessarie alla applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento medesimo in ordine alle manifestazioni sportive oggetto delle domande di contributo ammissibili presentate per l'anno 2016;

Visto l'articolo 22, comma 3, del D.P.Reg. n. 287/2010, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale in sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) il Servizio si avvale delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che in data 6.06.2016 si è tenuta una riunione tra il Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I. Friuli Venezia Giulia ed i funzionari del Servizio attività sportive, al fine di acquisire, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le valutazioni tecniche del predetto Comitato, in ordine all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del regolamento medesimo, in ordine alle manifestazioni sportive oggetto delle domande di contributo ammissibili presentate per l'anno 2016;

Preso atto altresì che, nel corso della predetta riunione, il Presidente del Comitato regionale del C.O.N.I. Friuli Venezia Giulia ha espresso le proprie valutazioni tecniche in ordine alla applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo, a ciascuno dei richiamati criteri, riferiti ad ognuna delle manifestazioni sportive ammissibili il punteggio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) del regolamento medesimo;

Visto il verbale della summenzionata riunione, e la tabella allegata, parte integrante del verbale medesimo, contenente le valutazioni tecniche espresse con valori numerici dal Presidente del Comitato regionale F.V.G. del C.O.N.I. ai sensi del citato articolo 22, comma 3 del D. P. Reg. 287/2010 così come modificato dal D. P. Reg. 75/2013;

Visto l'articolo 24, comma 2, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che la misura massima del contributo da assegnare alle iniziative in argomento che abbiano conseguito il punteggio massimo è stabilita annualmente, con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 10.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1043, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce in euro 10.000,00 la misura del contributo massimo da corrispondere al punteggio massimo previsto, pari a 5,4;

Evidenziato altresì che, al fine della determinazione degli importi contributivi, l'articolo 24, comma 3, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la misura degli stessi è

determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita con provvedimento giuntale, attribuita al punteggio massimo previsto riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno attribuito;

Stante che, nella determinazione dei singoli importi contributivi, si tiene conto altresì, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.P.Reg. 287/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ammontare della spesa ammissibile, quale differenza tra le uscite e le entrate relative al bilancio di previsione della manifestazione, al fine di non superare il reale fabbisogno dell'associazione proponente l'iniziativa;

Evidenziato che il Servizio attività sportive, alla luce di quanto sopra, ha predisposto un "Piano di riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8", come da allegato 1), recante l'individuazione dei beneficiari dei contributi, delle iniziative ammesse a contributo e l'indicazione degli importi assegnati per una spesa complessiva di euro 150.000,00;

Evidenziato nell'allegato 2) le iniziative inammissibili a contributo per i motivi di esclusione ivi indicati;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di provvedere all'adozione del "Piano di riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 18, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" come risultante dall'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 19 concernente le competenze dei Direttori centrali;

Decreta

- 1.** Per quanto espresso nelle premesse, viene approvato il "Piano di riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" nel testo di cui all'allegato 1), parte integrante del presente provvedimento.
- 2.** Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi in argomento vengono assegnate ai beneficiari individuati nel "Piano di riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8" di cui al citato allegato 1) per l'organizzazione delle manifestazioni sportive ivi elencate e negli importi rispettivamente indicati.
- 3.** A tal fine è prenotata la spesa complessiva di euro 150.000,00 a valere sul capitolo di spesa 6041, del bilancio di previsione per gli anni 2016 – 2018 e per l'anno 2016.
- 4.** Nell'allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, sono evidenziate le domande inammissibili per i motivi ivi indicati.
- 5.** Qualora, nel corso dell'anno 2016, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento della graduatoria esposta nel citato allegato 1) del presente provvedimento.

Trieste, 27.06.2016

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. ssa Anna Del Bianco